

**Ordinanza**  
**che istituisce provvedimenti per impedire l'aggiramento**  
**delle sanzioni internazionali in relazione**  
**alla situazione in Ucraina**

del 2 aprile 2014 (Stato 2 maggio 2014)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 2002<sup>1</sup> sugli embarghi (LEmb),  
*ordina:*

**Art. 1**            Divieto di apertura di nuove relazioni d'affari

Agli intermediari finanziari è vietato aprire nuove relazioni d'affari:

- a. per le persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all'allegato;
- b. per le persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;
- c. per le imprese e organizzazioni che sono di proprietà o sotto il controllo di persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a o b.

**Art. 2**            Controllo ed esecuzione

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) sorveglia l'esecuzione delle misure coercitive di cui all'articolo 1.

**Art. 3**            Obbligo di notifica

<sup>1</sup> Gli intermediari finanziari che intrattengono relazioni d'affari con persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui all'articolo 1 lettere a–c devono notificare immediatamente tali relazioni alla SECO.

<sup>2</sup> La notifica deve contenere i nomi dei beneficiari, l'oggetto e il valore delle relazioni d'affari.

**Art. 4**            Disposizioni penali

<sup>1</sup> Chiunque viola l'articolo 1 della presente ordinanza è punito conformemente all'articolo 9 LEmb.

<sup>2</sup> Chiunque viola l'articolo 3 della presente ordinanza è punito conformemente all'articolo 10 LEmb.

<sup>3</sup> Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri o confische.

RU 2014 877

<sup>1</sup> RS 946.231

**Art. 5** Pubblicazione

Il contenuto dell'allegato non è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali né nella Raccolta sistematica del diritto federale.

**Art. 6** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 2 aprile 2014 alle ore 18.00.

*Allegato*<sup>2</sup>  
(art. 1)

## **Persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle misure finanziarie**

<sup>2</sup> L'all. e le sue mod. non è pubblicato nella RU (vedi RU **2014** 1003). È possibile ordinare il contenuto dell'all. presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: [www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi

